

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2026, n. 6-2391

Legge n. 154/2016, articolo 12. Legge regionale n. 32/2023, articolo 56, comma 5. Approvazione della disciplina regionale dei percorsi formativi per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde. Revoca D.G.R. n. 39-8764 del 12 aprile 2019.



Seduta N° 152

Adunanza 30 MARZO 2026

Il giorno 30 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Federico RIBOLDI

DGR 6-2391/2026/XII

OGGETTO:

Legge n. 154/2016, articolo 12. Legge regionale n. 32/2023, articolo 56, comma 5. Approvazione della disciplina regionale dei percorsi formativi per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde. Revoca D.G.R. n. 39-8764 del 12 aprile 2019.

A relazione di: Chiorino

Premesso che l'articolo 12 "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde" della legge n. 154/2016 stabilisce che:

al comma 1, l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 214/2005;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze;

al comma 2, le Regioni disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).

Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 32/2023 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro":

- all'articolo 25, stabilisce che la Giunta regionale riconosce e promuove le attività formative riferite alle qualificazioni oggetto di specifiche discipline di settore e che rappresentano il riferimento per la formazione regolamentata, finalizzata all'esercizio di una determinata professione o attività di lavoro riservata, in coerenza con la normativa statale e gli accordi stipulati in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- al Capo II, disciplina gli standard formativi e le certificazioni delle competenze;

- all'articolo 56, comma 5, sancisce che la Giunta regionale disciplina gli standard formativi e le regole metodologico-procedurali per l'erogazione dei percorsi di formazione nel rispetto dei livelli

essenziali delle prestazioni e degli standard minimi nazionali;

Richiamato che:

le Regioni italiane hanno ritenuto opportuno adottare uno standard formativo uniforme per durata e contenuti cogente su tutto il territorio nazionale, a seguito di un percorso di confronto istruttorio congiunto che ha coinvolto sia il Coordinamento tecnico delle Regioni sulle professioni sia quello dell'agricoltura;

con la deliberazione n. 39-8764 del 12 aprile 2019, la Giunta regionale ha disposto l'acquisizione dello standard formativo di cui all'accordo sancito il 22 febbraio 2018 in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome per l'attività di Manutentore del verde e ha approvato la disciplina regionale dei profili formativi per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde.

Richiamata, inoltre, la DGR n. 19-3099 del 12 dicembre 2011, di approvazione della nuova regolamentazione delle Commissioni, tra la quali le Commissione Tecniche, quali organismi di supporto tecnico al Settore regionale "Standard formativi e Orientamento professionale" (ora Settore "Standard formativi e Orientamento permanente").

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore "Standard formativi e Orientamento permanente":

- ha rilevato che poiché negli ultimi due anni è stato registrato un notevole incremento del numero di esami in esito ai corsi di formazione per Manutentore del Verde, è diventato necessario ipotizzare un'unica Prova Complessiva di Valutazione Standard, che, in analogia con gli altri corsi di formazione regolamentata, garantirà una potenziata efficacia ed omogeneità nell'erogazione degli esami e permetterà di superare le precedenti disposizioni che richiedevano una prova progettata dal singolo ente di formazione e validata successivamente dal medesimo Settore;

- con la comunicazione del 17 novembre 2025, ha convocato, a tal fine, una Commissione tecnica composta da esperti della formazione professionale, funzionari regionali del medesimo Settore e della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura", deputata, ai sensi della richiamata DGR n. 19-3099 del 12 dicembre 2011, ad elaborare la Prova Complessiva di Valutazione (PCV) per l'esame finale.

Preso atto che, in esito ai lavori della suddetta Commissione Tecnica, come da documentazione agli atti del medesimo Settore "Standard formativi e Orientamento permanente":

- il paragrafo 7 della "Disciplina regionale dei corsi di formazione del manutentore del verde", di cui all'allegato A della citata D.G.R. n. 39-8764 del 12 aprile 2019, è da adeguare con la Prova Complessiva di Valutazione, come elaborata dalla stessa Commissione tecnica;

- l'allegato B "Standard professionale e formativo per l'attività di manutenzione del verde", di cui alla citata D.G.R. n. 39-8764 del 12 aprile 2019, è da revocare, in quanto obsoleto;

- la Prova Complessiva di Valutazione Standard è da rendere disponibile agli enti di formazione, con accesso riservato, sul "Catalogo delle prove standard" di Regione Piemonte;

- è necessario stabilire che la Prova Complessiva di Valutazione Standard è utilizzata per gli esami che si svolgeranno in esito a corsi riferiti alla nuova versione del percorso standard, di cui al Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi.

Sentita la Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Artigianato, la Direzione Agricoltura e cibo, Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, come da comunicazioni conservate agli atti.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo procedurale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime
delibera

- di approvare, ai sensi della legge n. 154/2016, articolo 12 e della legge regionale n. 32/2023, articolo 56, comma 5, la disciplina regionale dei corsi di formazione del manutentore del verde, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo la contestuale revoca della D.G.R. n. 39-8764 del 12 aprile 2019;
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore "Standard formativi e Orientamento permanente", alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura" e alla Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Artigianato, nell'ambito della rispettiva competenza, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Allegato



DISCIPLINA REGIONALE DEI CORSI DI FORMAZIONE DEL MANUTENTORE DEL VERDE

Normativa e riferimenti specifici

- Art. 12 della Legge 154 del 28 luglio 2016
- Accordo Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 17/72/C9-C10 dell'8 giugno 2017 "Standard professionale e formativo di manutentore del verde".
- Accordo Conferenza Stato-Regioni 18/30/SR15/C9-C10 del 22 febbraio 2018 che modifica ed integra l'accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'08 giugno 2017 sullo "standard professionale e formativo per l'attività di manutenzione del verde", ai sensi dell'Art. 12 comma 2 della Legge 154/2016.
- D.G.R. del 12 aprile 2019, n. 39-8764 "Acquisizione dello standard formativo di cui all'accordo sancito il 22 febbraio 2018 in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome per l'attività di Manutentore del verde ai sensi dell'art. 12 della Legge 154/2016. Disciplina regionale dei profili formativi per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde."

1. Definizione dei soggetti ai quali è rivolto

I corsi di qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell'articolo 12, lettera b), della legge n.154 del 28 luglio 2016 sono rivolti al titolare d'impresa o al preposto facente parte dell'organico dell'impresa. I corsi sono altresì rivolti anche a coloro che intendono avviare l'attività di manutentore del verde.

2. Enti formatori

Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi di cui alle presenti linee guida devono essere in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione (Macrotipologia C) ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006 e s.m.i.. Gli Enti formatori devono avere laboratori e attrezzature adeguati all'erogazione delle parti pratiche previste dal percorso formativo. Gli strumenti e i laboratori potranno essere collocati in unità locali diverse dal luogo dove avviene la formazione, ma tuttavia dovranno essere accessibili con facilità e in piena sicurezza dagli allievi e l'ente formatore ne dovrà dimostrare la piena disponibilità per le attività del corso.

3. Caratteristiche del percorso e obbligo di frequenza

Il percorso ha una durata di 180 ore di cui almeno 60 ore di attività pratiche, come definito dallo standard formativo, inclusive dell'esame finale.

I contenuti dei corsi devono rispettare le indicazioni e l'articolazione del profilo e del percorso pubblicati sul Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte.

Per poter accedere all'esame finale è necessario aver frequentato almeno l'80% del percorso formativo. I crediti formativi sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza.

4. Requisiti dei formatori

Specializzazione o esperienza lavorativa documentata, almeno triennale, concernente le tematiche di insegnamento oppure esperienza documentata di insegnamento, almeno triennale, nell'ambito specifico di riferimento.

5. Competenze regionali

I corsi dovranno essere autorizzati, riconosciuti o finanziati dalla Regione Piemonte nell'ambito delle proprie competenze e in riferimento agli indirizzi regionali ex L.R. 32/2023.

6. Ammissione ai corsi

Ai fini dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado
- 18 anni di età, ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento al diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, ai sensi del D.Lgs 226 del 2005.

I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero devono presentare la documentazione prevista dalle "Disposizioni regionali sulla verifica dei titoli di istruzione e formazione esteri e requisiti linguistici per l'accesso alla formazione regolamentata" approvate con D.G.R. 30 Ottobre 2023, n. 13-7613. Ai sensi della medesima deliberazione, si richiama che il requisito linguistico richiede la conoscenza orale e scritta della lingua italiana, almeno a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Il possesso del requisito può essere dimostrato, alternativamente:

- da un'attestazione rilasciata dall'ente di formazione che organizza il corso, previo superamento documentato di apposite prove;

OPPURE

- dalla certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione."

7. Esame finale

La qualificazione all'attività di Manutentore del verde è rilasciata previo superamento di apposito esame con una commissione esterna, volto a verificare l'acquisizione di adeguate competenze tecnico professionali previste dal corso.

Tale esame consiste nella somministrazione di un questionario, di una prova pratica e di un colloquio.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto una valutazione complessiva non inferiore a 60/100.

Accedono all'esame:

- a) i soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza;
- b) i soggetti che hanno avuto accesso al servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze secondo le indicazioni di cui al paragrafo 12 e che risultano aver avuto validate in modo completo tutte le competenze del profilo.

8. Commissione d'esame

Le commissioni di cui al presente atto rientrano nell'ambito della disciplina sulle commissioni esaminatrici approvata con D.G.R. n. 6 - 5441 del 29 luglio 2022 ".

9. Attestazione finale

In esito al percorso formativo è previsto il rilascio dell'attestato di idoneità, a fronte del superamento dell'esame finale.

Gli attestati devono essere conformi ai modelli regionali vigenti.

10. Condizioni di equivalenza per i corsi svolti presso altre Regioni

La Regione Piemonte riconosce la piena equivalenza dei titoli rilasciati da altre Regioni che hanno recepito l'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 22 febbraio 2018, che modifica ed integra l'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 giugno 2017. Tali casi sono considerati automaticamente validi e non richiedono alcun tipo di valutazione da parte della Regione Piemonte.

Eventuali corsi autorizzati dalle Regioni prima del recepimento dell'Accordo e non ricadenti nelle casistiche indicate nel paragrafo 11, possono costituire credito parziale o totale: la valutazione del credito deve essere effettuata dall'addetto alle operazioni di certificazione secondo le modalità prescritte dal "Testo Unico per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti – PARTE A" approvato con D.D. 849 del 18/09/2017 e s.m.i., da ultimo modificata con D.D. 2 dicembre 2024, n. 696 recante *"D.D. 18 Settembre 2017, n. 849 "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze". Revoca delle parti B e C e approvazione delle nuove Linee Guida per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (servizi IVC).*

11. Casi di esenzione del percorso formativo

Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono **esentati** dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame i soggetti indicati al paragrafo 7 dell'Accordo del [22 febbraio 2018](#):

a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA associate alla qualificazione di Manutentore del verde - ADA.01.01.28 (ex ADA.1.242.806) Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.01.01.27 (ex ADA.1.242.805) Costruzione di aree verdi, parchi e giardini e consultabili nella sezione del repertorio nazionale delle qualificazioni nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.

Attualmente per la Regione Piemonte sono esonerati i soggetti in possesso delle seguenti qualificazioni regionali:

- Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi
- Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici
- Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura
- Operatore specializzato in giardinaggio e ortofrutticoltura
- Operatore del verde – Aree verdi e giardini
- Operatore del verde – Orti e frutteti
- Tecnico del verde

b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche

c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio

d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale

e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale

f) i soggetti in possesso di una qualifica pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR di cui alla lett. a) ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali

g) i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

h) con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n.154, (e cioè iscritte al 25/08/2016) al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00, anche come codice secondario), le seguenti figure:

- il titolare
- il socio con partecipazione di puro lavoro
- il coadiuvante
- il dipendente
- il collaboratore familiare dell'impresa.

Per queste figure occorre dimostrare un'esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22/02/2018, ovvero la data di stipula dell'accordo Conferenza Stato - Regioni, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell'accordo Conferenza Stato - Regioni del 22/02/2018 e pertanto entro il 22/02/2020.

L'esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l'apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto.

Qualunque sia la durata, l'apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa.

i) i soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 giugno 2017, fino alla data di stipula dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2018.

12. Linee guida riconoscimento crediti

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti. Le indicazioni seguenti sono da considerarsi come una applicazione specifica delle disposizioni regionali in materia di crediti, prevista in caso di formazione regolamentata.

12.1 Riconoscimento dei crediti a seguito di percorsi di acquisizione delle competenze in ambito formale.

Possono essere presi in considerazione, ai fini del riconoscimento dei crediti, corsi di formazione professionale della durata minima di 50 ore la cui frequenza è documentata, riconosciuti da:

- Regione Piemonte;
- altre amministrazioni pubbliche;
- associazioni di categoria;

In tutti i casi sopra elencati la formazione per la quale si riconoscono crediti deve essersi conclusa da non più di 10 anni dal momento in cui viene richiesto il riconoscimento dei crediti e presentare contenuti documentabili simili e attinenti allo Standard regionale di "Manutentore del verde".

In coerenza con la disciplina regionale in materia, i crediti formativi possono essere attribuiti esclusivamente da un ente accreditato presso la Regione Piemonte che abbia nel suo organico un addetto alle operazioni di certificazione inserito nel relativo elenco regionale.

Poste le condizioni fin qui espresse, il processo per il riconoscimento dei crediti, gli strumenti e le modalità da utilizzare devono attenersi alle prescrizioni del “Testo Unico per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti” approvato con D.D. 849 del 18/09/2017, da ultimo modificata D.D. 2 dicembre 2024, n. 696 recante *“D.D. 18 Settembre 2017, n. 849 “Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze”. Revoca delle parti B e C e approvazione delle nuove Linee Guida per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (servizi IVC).* .

12.2 Riconoscimento dei crediti a seguito di individuazione e validazione competenze in ambito non formale e informale.

In coerenza con il “Testo Unico per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti ” relativo all’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (di seguito IVC), la formazione regolamentata può prevedere un servizio di IVC delle competenze se prescritto in apposite linee guida.

Pertanto le seguenti indicazioni sono applicate in virtù del principio sopra espresso.

Al fine della valutazione, l’esperienza del richiedente deve essere stata maturata per almeno 1 anno negli ultimi 10 anni.

L’individuazione e validazione delle competenze in ambito non formale è effettuata da un ente titolato e inserito nell’elenco regionale relativo, che abbia nel suo organico la figura dell’Esperto in tecniche di certificazione (ETC) e che abbia ottenuto il riconoscimento del percorso formativo di Manutentore del verde.

A seguito del processo di individuazione e validazione possono essere riconosciuti un numero di crediti pari al totale delle ore del percorso, con accesso diretto all’esame finale, oppure solo parziali.

Qualora l’ente formativo metta a disposizione il servizio di individuazione e validazione delle competenze, dovrà descriverlo all’interno del progetto formativo presentato all’amministrazione regionale esplicitandone l’eventuale costo. L’indicazione di tale servizio dovrà altresì essere inserita all’interno del campo “Descrizione” del percorso formativo.

Il processo è soggetto alla tracciatura attraverso le fasi e i documenti previsti dal “Testo Unico per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti” approvato con D.D. 849 del 18/09/2017 e s.m.i., da ultimo modificata con D.D. 2 dicembre 2024, n. 696 recante *“D.D. 18 Settembre 2017, n. 849 “Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze”. Revoca delle parti B e C e approvazione delle nuove Linee Guida per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (servizi IVC).*

13. Disposizioni finali

Il profilo professionale e il percorso standard in vigore sono pubblicati sul Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi di Regione Piemonte, nelle relative sezioni, alla pagina ad esso dedicata.

La Prova Complessiva di Valutazione Standard dovrà essere utilizzata per gli esami che si svolgeranno **in esito a corsi riferiti alla nuova versione del percorso standard di cui al Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi.**